

Proposta di legge

UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Modifiche alla Legge elettorale

Depositato in Data 22 febbraio 2019

Articolo 1

L'articolo 7 della Legge Qualificata 5 agosto 2008 n. 1 è sostituito dal seguente:

“Art.7

L'articolo 19 della Legge Qualificata 11 maggio 2007 n. 1 è sostituito dal seguente:

“Art. 19 (Norme sull'assegnazione dei seggi e sulla proclamazione della lista o della coalizione di liste vincitrice)

L'articolo 40 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 è così modificato:

“1. L'Ufficio Elettorale Centrale, sulla base dei verbali degli Uffici elettorali sezionali, con l'assistenza, ove necessario, di uno o più esperti scelti dal Presidente, procede alle seguenti operazioni: somma i voti ottenuti da ciascuna lista e da ciascun candidato quali risultano dai verbali di tutti gli Uffici elettorali.

2. L'operazione di cui al primo comma determina la cifra elettorale di ogni lista, il numero totale dei voti di lista e la cifra individuale di ogni candidato.

3. La cifra elettorale di ciascuna lista è data dalla somma dei voti validi che quella lista ha ottenuto in tutte le sezioni elettorali. Essa serve di base per determinare:

- l'ammissione della lista alla distribuzione dei seggi;
- il numero dei seggi nel Consiglio Grande e Generale spettante a ciascuna lista.

4. Ciascuna lista è ammessa alla distribuzione dei seggi se ottiene una cifra elettorale di lista pari o superiore allo 0,4% moltiplicato per il numero di liste partecipanti, e fino al massimo del 3,5% , del numero totale dei voti validi.

5. La cifra individuale di ciascun candidato è data dalla cifra elettorale di lista sommata ai voti validi di preferenza che quel candidato ha riportato in tutte le sezioni elettorali come scrutinate dagli Uffici elettorali. La cifra individuale determina la graduatoria dei candidati all'interno della medesima lista. A parità di cifra individuale la preferenza è determinata, nell'ordine, dai seguenti criteri:

- candidato di genere femminile;
- maggior anzianità di presenza in Consiglio Grande e Generale;
- maggior età anagrafica.

6. L'Ufficio Elettorale Centrale determina la cifra elettorale di coalizione che è data dalla somma:

- a) della cifra elettorale di ciascuna delle liste appartenenti alla stessa coalizione, comprese le liste non ammesse alla distribuzione dei seggi ai sensi del quarto comma del presente articolo;
- b) dei voti espressi solo alla coalizione senza espressione del voto di lista ai sensi del primo comma dell'articolo 36.

7. L'Ufficio Elettorale Centrale divide il totale dei voti validi per 2 e aumenta di 1 la cifra del quoziente eventualmente arrotondato per eccesso. Il risultato di tale operazione determina il numero minimo di voti validi richiesto per attribuire a una coalizione o a una singola lista la vittoria elettorale. Nel caso in cui nessuna lista o coalizione di liste consegua il numero minimo di voti validi richiesto, la vittoria è attribuita alla lista o alla coalizione di liste che, avendo conseguito il maggior numero di voti, in base alle operazioni di cui al successivo nono comma consegue anche 30 (trenta) dei 60 (sessanta) quozienti validi.

8. Il risultato del primo turno determina l'assegnazione dei seggi a ciascuna lista e si procede sulla base delle seguenti disposizioni:

- si escludono quelle liste non ammesse alla distribuzione dei seggi ai sensi del quarto comma del presente articolo;

- si divide ciascuna cifra elettorale di lista, tra quelle ammesse alla distribuzione dei seggi ai sensi del quarto comma del presente articolo, successivamente per 1, 2, 3, 4 e così via fino a concorrenza del numero dei 60 (sessanta) membri del Consiglio Grande e Generale da eleggere;
- si dispongono i quozienti così ottenuti in ordine decrescente dal più alto al più basso.

9. Alla lista o alla coalizione di liste proclamata vincente per aver conseguito il numero minimo di voti di cui al settimo comma ovvero, subordinatamente, avendo conseguito il maggior numero di voti e i 30 maggiori quozienti, sono assegnati i seggi ad essa spettanti in Consiglio Grande e Generale in base alle operazioni di cui all'ottavo comma. Se in base alle operazioni di cui all'ottavo comma i seggi spettanti alla lista o alla coalizione di liste proclamata vincente risultano meno di 35, ad essa vengono assegnati, a titolo di premio di stabilità, tanti seggi aggiuntivi rispetto a quelli spettanti quanti ne mancano al raggiungimento del numero di 35. I seggi aggiuntivi, attribuiti a titolo di premio di stabilità, sono quelli corrispondenti ai quozienti utili più bassi ottenuti in base alle operazioni di cui all'ottavo comma; tali seggi sono da sottrarre a quelle liste che non siano la lista vincitrice o non appartengano alla coalizione di liste proclamata vincente, a partire dai quozienti utili più bassi. Se ad una lista spettano più seggi di quanti siano i suoi candidati, i seggi esuberanti sono attribuiti alle altre liste della medesima coalizione secondo l'ordine decrescente dei quozienti. Quelle rappresentanze consiliari che, per effetto della redistribuzione dei seggi dovuta all'assegnazione del premio di stabilità, dovessero scendere sotto il numero minimo di tre Consiglieri, non perdono i benefici di finanziamento previsti dalla Legge 23 novembre 2005 n. 170.

10. Nel caso in cui, in base al risultato del primo turno delle consultazioni siano rispettate le condizioni per determinare la vittoria della lista o coalizione di liste, esaurite le operazioni sopra indicate, l'Ufficio Elettorale Centrale procede alla proclamazione ufficiale degli eletti e proclama altresì la lista o la coalizione di liste risultata vincente, riportando la maggioranza dei seggi e l'eventuale premio di stabilità.

11. Nel caso in cui nessuna lista o coalizione di liste consegua il numero minimo di voti validi e neppure i 30 (trenta) quozienti in base alle operazioni di cui al comma 8, la Reggenza conferisce alla lista o coalizione di liste più votata al primo turno un mandato di 15 giorni per formare la maggioranza richiesta attraverso l'accordo con altre liste o coalizioni di liste sulla base dei seggi raggiunti al primo turno, fatto salvo che liste e coalizioni di liste mantengano la forma aggregativa con cui si sono presentate alla consultazione elettorale.


12. Se il mandato di cui al comma 11 ha esito negativo, la Reggenza conferisce un nuovo mandato, con le medesime modalità e gli stessi vincoli temporali del precedente, alla lista o coalizione di liste arrivata seconda al primo turno della consultazione elettorale.

13. Se il mandato di cui al comma 11 o, in subordine, quello del comma 12 ha esito positivo, l'Ufficio Elettorale Centrale, esaurite le operazioni indicate al comma 8, procede alla proclamazione ufficiale degli eletti, riportando la composizione dei seggi della maggioranza che si è costituita.

14. Nel caso in cui nessuna lista o coalizione di liste consegua il numero minimo di voti validi e neppure i 30 (trenta) quozienti di cui al comma 8, né i due mandati di cui ai commi 11 e 12 diano esito positivo, la Reggenza indice, per la seconda domenica successiva alla scadenza del mandato di cui al comma 12, la votazione di ballottaggio fra le due liste o coalizioni di liste che al primo turno abbiano conseguito le cifre elettorali più alte.

15. In caso di votazione di ballottaggio, l'Ufficio Elettorale Centrale riceve dagli Uffici elettorali di sezione i verbali contenenti l'esito dello spoglio delle schede. Verifica quale delle due liste o coalizioni di liste ha ottenuto più voti validi e procede all'assegnazione dei seggi ai sensi dei commi precedenti, procedendo poi alla proclamazione ufficiale degli eletti e della lista o coalizione di liste risultata vincente, riportando pertanto la maggioranza dei seggi e il premio di stabilità costituito dagli eventuali seggi aggiuntivi necessari per il raggiungimento del numero di 32.

16. Con l'emissione del decreto reggenziale che indice la votazione di ballottaggio si intende aperta la campagna elettorale che avrà termine alle ore 24.00 del secondo giorno antecedente a quello delle elezioni, conformemente a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della Legge 14 marzo 1997 n. 36. Alla campagna elettorale per il ballottaggio possono partecipare le stesse liste ammesse al primo turno di votazione. La nomina dei Presidenti di seggio elettorale e degli

The image shows several handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page. There are four distinct signatures, with the first one being significantly larger and more stylized than the others. The signatures appear to be official endorsements or approvals.

Scrutatori effettuata dalla Commissione Elettorale ai sensi dell'articolo 23 della presente legge si estende altresì all'eventuale turno del ballottaggio.”.

Articolo 2

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

(ASTB) 

(MDS) 

(PDCS) 

(PS) 

(PSD) 